



Federazione Gomma Plastica

UNIONPLAST

Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche

SHOPPER: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28/12 "Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente"

La legge 24 marzo 2012 n. 28 (G.U. 24.03.2012 n. 71), a conversione del d.l. n. 2/2012, individua, all'art. 2, le categorie di sacchetti commercializzabili in ambito nazionale. Il succitato provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2012.

Elenchiamo di seguito le sole tipologie di sacchi per l'asporto merci commercializzabili da tale data:

- Sacchi ottenuti impiegando polimeri biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI 13432
- sacchi "riutilizzabili" - ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma UNI 13432 - con maniglia esterna e spessore superiore a 200 micron, se destinati all'uso alimentare, e 100 micron, se destinati ad altro uso
- sacchi "riutilizzabili" – ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma UNI 13432 -con maniglia interna e spessore superiore a 100 micron, se destinati all'uso alimentare, e 60 micron, se destinati ad altro uso
- sacchi ottenuti impiegando plastiche da riciclo post consumo, senza vincoli di spessori e di maniglia, aventi un contenuto di materiale plastico riciclato nella percentuale di non meno del 30% per quelli ad uso alimentare, 10% se destinati ad altri usi.

Riassumendo, la Legge 28/12 prevede pertanto tre famiglie di sacchetti commercializzabili:

1. sacchi biodegradabili compostabili;
2. sacchi riutilizzabili con spessori minimi variabili da 60 a 200 micron;
3. sacchi in plastica riciclata post consumo in % minima variabile da 10 al 30%.

Quanto all'espressione "per uso alimentare" contenuta nell'articolato, si precisa che i chiarimenti per le vie brevi ottenuti dai Ministeri competenti porterebbero a considerare tale espressione riferita al canale distributivo del sacchetto (canale food) e non quindi al contatto diretto con alimenti.

A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Informiamo le Aziende che, a supporto di quanto predetto, è a disposizione un parere legale.

Milano, 12 aprile 2012